

REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. 2008-19/09/2011 TV – Codice ISIN IT0004402068

Articolo 1 - "Importo e tagli"

Il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 2008-19/09/2011 TV", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio, è di un Ammontare Totale di 15.000.000 di Euro ed è costituito da n. 15.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 Euro e successivi multipli, munite di n. 6 cedole di interesse semestrali. Il prestito oggetto dell'offerta è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. del 1 agosto 2008 e rientra nel Progetto di Emissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 5 maggio 2008 per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009 e successive modifiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Alla fine del periodo di collocamento le Obbligazioni saranno accreditate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto Consob – Banca d'Italia del 22/02/2008.

Articolo 2 - "Collocamento"

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà essere consegnato dall'investitore debitamente sottoscritto presso l'Emittente e/o le sue filiali.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, compreso tra il 19/09/2008 e il 20/02/2009 con precollocamento dal 15/09/2008, al prezzo pari al valore nominale, più il rateo di interessi eventualmente maturato, come da calendario sotto riportato:

	Periodo dal	Periodo al	Data di Regolamento
precollocamento	15/09/08	19/09/08	19/09/08
1 ^a tranche	22/09/08	03/10/08	06/10/08
2 ^a tranche	06/10/08	14/10/08	15/10/08
3 ^a tranche	15/10/08	24/10/08	27/10/08
4 ^a tranche	27/10/08	03/11/08	04/11/08
5 ^a tranche	04/11/08	14/11/08	17/11/08
6 ^a tranche	17/11/08	28/11/08	01/12/08
7 ^a tranche	01/12/08	12/12/08	15/12/08
8 ^a tranche	15/12/08	19/12/08	22/12/08
9 ^a tranche	22/12/08	09/01/09	12/01/09
10 ^a tranche	12/01/09	23/01/09	26/01/09
11 ^a tranche	26/01/09	06/02/09	09/02/09
12 ^a tranche	09/02/09	20/02/09	23/02/09

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni inferiore al Lotto Minimo, pari a 1.000 Euro e successivi multipli, come specificato anche nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive negoziazioni. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

L'Emittente ha la facoltà, nel Periodo di Offerta, di aumentare l'Ammontare Totale tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente e trasmessa contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà, all'interno del periodo di offerta, di prolungare tale periodo o chiudere anticipatamente il collocamento, causa mutate condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito internet e da trasmettere contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta qualora le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

In tal caso l'Emittente ne darà comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Il Prospetto di Base previsto dagli artt. 5 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni) è disponibile sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it ed il sottoscrittore può chiederne gratuitamente una copia cartacea.

Articolo 3 - "Godimento e Durata"

Le Obbligazioni hanno la durata di tre anni

La Data di Godimento è il 19/09/2008 a far corso dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi e la Data di Scadenza è il 19/09/2011 dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere. Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, avverrà nella Data di Regolamento 19/09/2008, come da calendario di sottoscrizione. Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento.

Articolo 4 - "Prezzo di emissione"

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale e cioè 1.000 Euro per ogni Obbligazione, oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla Data di Godimento del prestito alla Data di Regolamento.

Articolo 5 - "Commissioni ed oneri"

Non sono previste commissioni e/o altri oneri espliciti o impliciti a carico dei sottoscrittori.

Articolo 6 - "Rimborso"

Il Prestito sarà rimborsato alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. Qualora tale data cadesse in un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Il rimborso avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione.

Articolo 7 - "Interessi"

Le Obbligazioni, corrisponderanno ai portatori, secondo quanto espressamente indicato nelle Condizioni Definitive, cedole periodiche semestrali.

Gli interessi sono calcolati sul valore nominale e su base annua ACT/ACT ad un tasso variabile semestrale, lordo e posticipato. Sono pagabili, al netto delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 10, semestralmente il 19 settembre e il 19 marzo di ogni anno, a partire dal 19 marzo 2009 e fino al 19 settembre 2011. L'importo delle cedole semestrali viene determinato ad un tasso pari al 93% dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente. Gli interessi sono calcolati utilizzando il tasso semestrale equivalente a quello annuo, ricavato con la formula:

$$\left[\sqrt[1]{1 + (EURIBOR \times 0,93)} - 1 \right], \text{ con troncamento al terzo decimale.}$$

La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali.

La prima cedola semestrale è pari ad un tasso semestrale lordo posticipato del 2,450% e verrà pagata il 19 marzo 2009, il rendimento annuo lordo posticipato è pari al 4,960% e il rendimento annuo netto posticipato è pari al 4,333%. Il tasso semestrale lordo per le cedole successive alla prima verrà reso noto, entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante avviso affisso all'interno di tutte le dipendenze della Cassa e pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it.

Articolo 8 - "Parametro di indicizzazione"

Il parametro di indicizzazione previsto per il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 2008-19/09/2011 TV" è costituito dall'EURIBOR

(Euro Interbank Offered Rate) a 3 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente il primo giorno di godimento della cedola. La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali come da Condizioni Definitive. Tali valori sono rilevabili sia dai providers Reuters e Bloomberg, sia dai principali quotidiani economici nazionali.

Articolo 9 - "Servizio del prestito"

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati presso la sede e/o le filiali dell'Emittente, in contante oppure mediante accredito su conto corrente dell'investitore. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 10 - "Regime Fiscale"

Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle obbligazioni, in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97.

Le imposte e tasse che in futuro dovessero colpire le obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti saranno a carico dei possessori dei titoli e dei loro aventi causa.

Una eventuale variazione al regime fiscale attualmente vigente sarà descritta nelle Condizioni Definitive.

Articolo 11 - "Termini di prescrizione"

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

Articolo 12 - "Rimborso anticipato"

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Articolo 13 - "Mercati e Negoziazione"

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati o MTF (Multilateral Trading Facilities).

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa garantisce alla clientela la negoziabilità delle Obbligazioni nel rispetto di quanto indicato nel documento "Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini", disponibile presso la sede legale e tutte le Filiali, nonché sul sito internet www.cracantu.it.

La Cassa, in fase di riacquisto, determina il prezzo delle Obbligazioni secondo le loro caratteristiche peculiari (tipologia, tasso, durata finanziaria, modalità di rimborso); in particolare viene considerata la curva dei tassi swap corrispondente alla vita residua dell'obbligazione, quale espressione del rendimento di mercato, l'andamento del Parametro di Indicizzazione, e/o rapportando il titolo con altri strumenti finanziari quotati similari.

In fase di negoziazione non sono previste commissioni e/o altri oneri impliciti o espliciti a carico dell'obbligazionista.

Articolo 14 - "Garanzie"

Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositataria.

Articolo 15 - "Legge applicabile e foro competente"

Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di emissione denominato "Cra Cantù Bcc – Tasso variabile" è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia concernente il Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, il foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente; laddove l'obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del secondo comma dell'art. 1469-bis cod.civ., il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

Articolo 16 - "Agente per il Calcolo"

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa opera quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

Articolo 17 - "Comunicazioni"

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.cracantu.it.

Articolo 18 - "Varie"

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutti i termini e di tutte le condizioni generali di cui al presente Regolamento, nonché di quanto riportato nelle Condizioni Definitive del Prestito.

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, nell'operazione di collocamento del presente Prestito, ha un interesse in conflitto non sufficientemente gestito in modo da assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato in quanto trattasi di obbligazioni di propria emissione. Inoltre l'Emittente potrebbe avere ulteriori interessi in conflitto in quanto è l'unico soggetto collocatore, opera quale agente di calcolo per la determinazione degli interessi e agisce quale controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni emesse nell'ambito del presente programma.